

REGOLAMENTO

(in vigore dal 01/01/2018)

ARTICOLO 1

Le aziende che intendono aderire al FILA dovranno presentare domanda di iscrizione al Fondo stesso su apposito modello.

L'adesione al FILA è vincolante per 2 anni e 6 mesi in mancanza di disdetta di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Trascorso tale periodo, l'adesione si rinnoverà annualmente.

Per le aziende situate fuori della provincia di Pistoia le domande di adesione saranno valutate, ai fini dell'accoglimento, dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 2

In caso di recesso volontario da parte dell'azienda, la stessa dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata o Pec con almeno 6 mesi di preavviso. Durante tale periodo l'azienda sarà tenuta a versare i contributi al Fondo nella misura prevista.

ARTICOLO 3

I datori di lavoro debbono inviare mensilmente i dati, come previsto nel modello del FILA denominato CONTR: nome e cognome, data di nascita, qualifica, data di assunzione, eventuale data licenziamento, orario di lavoro (part time o full time) di ogni dipendente/collaboratore familiare (d'ora in avanti denominato collaboratore), quota ditta, quota dipendente e totale.

Il versamento dei contributi previsti all'art.4 del presente Regolamento dovrà essere effettuato mensilmente, entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contributi.

ARTICOLO 4

Aziende artigiane e PMI: Al funzionamento del fondo di mutualità, assistenza e prestazioni per i lavoratori/ci e le imprese, provvederanno mensilmente le aziende iscritte al FILA nella misura fissa di € 20 per ogni dipendente e i lavoratori, impiegati, operai, apprendisti nella misura fissa di € 10.

Per i lavoratori con orario di lavoro part-time (fino a 25 ore settimanali) la quota a carico ditta è ridotta a € 10 per ogni dipendente e quella a carico dipendente è ridotta a € 5.

In presenza di collaboratori familiari è facoltà dell'azienda l'iscrizione al FILA dei medesimi con le seguenti modalità: misura fissa di € 15 per ogni collaboratore a carico dell'impresa e misura fissa di € 10 a carico del collaboratore.

Per la gestione contrattuale gli importi di cui sopra sono comprensivi delle quote di servizio, pari al 20% delle entrate.

Ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega sindacale o che la scegliessero nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente Regolamento la quota fissa d'iscrizione è ridotta a € 6 per i dipendenti full-time e a € 3 per quelli part-time.

ARTICOLO 5

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee e inesatte che dovessero risultare dai versamenti salvo ogni azione da parte del FILA per la reintegrazione dei danni eventualmente subiti. In caso di tardivo versamento delle quote di servizio e del contributo per il finanziamento dell'assistenza, il datore di lavoro inadempiente dovrà corrispondere al Fondo un contributo compensativo di cui al successivo art. 7. E' facoltà del FILA svolgere accertamenti al fine di verificare la rispondenza dei dati forniti.

ARTICOLO 6

Il contributo per il finanziamento del Fondo previsto dall'art. 4 del presente Regolamento deve essere versato nel conto corrente n. 30080 presso la Banca del Monte di Lucca, entro il termine stabilito al secondo comma dell'art. 3,

ARTICOLO 7

In caso di tardivo pagamento delle quote di cui all'art. 4, è dovuto al FILA un contributo compensativo dell'1% sull'ammontare complessivo delle quote dovute e per ogni mese di ritardo accertato.

ARTICOLO 8

Presso il Fondo sono istituite:

- l'anagrafe dei datori di lavoro aderenti al Fila;
- l'anagrafe dei dipendenti che hanno usufruito delle prestazioni del Fondo;
- l'anagrafe dei dipendenti delle aziende aderenti al FILA.

PRESTAZIONI DEL FONDO

ARTICOLO 9

Prestazioni mutualistiche

9.1) Indennità malattia, infortunio

Il Fondo integra / rimborsa le prestazioni corrisposte per infortunio sul lavoro e malattia professionale riconosciuta dall'INAIL o malattia riconosciuta dall'INPS. Dette integrazioni/rimborsi saranno anticipate dal datore di lavoro nelle seguenti misure:

a) In caso di malattia

- dal 1° al 3° giorno
100% della retribuzione netta in caso di malattia con durata superiore a 9 giorni e 50% della retribuzione netta in caso di malattia con durata pari o inferiore a 9 giorni.
- dal 4° al 180° giorno
integrazione/rimborso fino al 100% della retribuzione netta

- oltre il 180° giorno e fino al termine di durata della conservazione del posto prevista contrattualmente è assicurato il 25% del salario netto, salvo una maggiore quota percentuale deliberata dal C.d.A. per ogni evento.

Per gli impiegati l'integrazione è al 40% della retribuzione lorda percepita, esclusi gli oneri contributivi, per un massimo di 180 giorni.

b) In caso di infortunio o malattia professionale

Ai dipendenti l'integrazione al 100% della retribuzione netta dal giorno in cui si verifica l'evento e fino a chiusura della pratica di infortunio da parte dell'INAIL.- Per la malattia professionale, l'integrazione avviene solo nel caso di assenza dal lavoro per inabilità temporanea

Ai titolari e collaboratori delle aziende l'integrazione al 100% della retribuzione convenzionale giornaliera.

c) In caso di invalidità permanenti

Ai dipendenti, ai titolari, ai collaboratori che riportano un'invalidità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale con un punteggio dichiarato dall'INAIL

- di 12 punti e fino a 25 il Fondo erogherà un contributo *una tantum* di € 50 a punto
- da 26 a 40 punti il fondo erogherà un contributo *una tantum* di € 100 a punto
- oltre i 40 punti, il caso sarà esaminato dal Consiglio di amministrazione.

Per gli interventi di cui sopra non c'è distinzione fra operai e apprendisti, che ricevono pertanto le stesse quote.

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo di cui alle precedenti lettere a) b) e c) i dipendenti delle aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti. Hanno diritto inoltre i titolari e i collaboratori delle aziende in regola con i versamenti, per le sole prestazioni di cui ai predetti punti b) e c).

Le indennità di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all'adesione al FILA delle aziende.

Modalità di erogazione

Per ottenere il rimborso dal Fondo delle integrazioni/rimborsi contrattuali erogati per malattia, infortunio, e dei relativi oneri contributivi, le imprese devono presentare al FILA l'apposito modello MAL. o INF/INV corredato dai certificati medici e dal prospetto di liquidazione dell'indennità di malattia o di malattia professionale, da parte rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL.

Per i titolari e collaboratori la richiesta di integrazione per infortunio e malattia professionale dovrà essere corredata da certificazione medica e prospetto di liquidazione INAIL.

Le richieste devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di guarigione, pena la prescrizione del diritto.

Il Fondo effettuerà l'integrazioni/rimborso entro 30 giorni dalla data della richiesta, o dal completamento della pratica.

Per l'erogazione del contributo una tantum per invalidità permanente le domande dovranno pervenire entro e non oltre 12 mesi dalla liquidazione da parte dell'INAIL.

9.2) Maternità

Il Fondo interviene a sostegno delle lavoratrici dipendenti, delle titolari, socie o collaboratrici. Le prestazioni corrisposte per il congedo di maternità, sia obbligatorio sia facoltativo, saranno erogate nelle seguenti misure:

- Lavoratrici dipendenti in congedo di maternità obbligatoria: integrazione/rimborso al 100% della retribuzione e della contribuzione, se versata;
- Lavoratrici dipendenti in congedo di maternità facoltativo: integrazione/rimborso fino al raggiungimento del 60% della retribuzione, fino ad esaurimento del periodo di congedo;
- Titolari, socie e collaboratrici di aziende artigiane e PMI in congedo di maternità obbligatoria: contributo economico a integrazione fino al 100% del salario convenzionale giornaliero.

Per le lavoratrici dipendenti le integrazioni saranno anticipate dal datore di lavoro.

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo le dipendenti, le titolari, socie e collaboratrici di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Le prestazioni di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all'adesione al FILA delle aziende.

Presentazione delle domande e modalità di erogazione

Per ottenere il rimborso dal Fondo delle integrazioni contrattuali erogate per la maternità, le imprese devono presentare l'apposito modello MAT corredato dai certificati medici comprovanti la nascita nonché dal prospetto di liquidazione della indennità di maternità da parte dell'INPS.

Per le titolari, socie e collaboratrici la richiesta di integrazione/rimborso della prestazione INPS per la maternità nonché del versamento della contribuzione figurativa dovrà essere corredata da certificazione medica comprovante la nascita e dal prospetto di liquidazione INPS.

Le richieste devono essere presentate entro 90 giorni dalla liquidazione dell'INPS pena la prescrizione del diritto.

Il Fondo effettuerà il rimborso entro 30 giorni.

ARTICOLO 10

Prestazioni aggiuntive

10.1) Rimborso cure dentarie e protesi

Il FILA eroga prestazioni a integrazione di spese sostenute a seguito di interventi per:

- Protesi dentarie: indennità di € 40 per ogni dente sostituito. La prestazione è ripetibile negli anni fino ad un massimo di 28 denti.

- Cure dentarie: indennità di € 40 per ogni dente curato (es. otturazioni, devitalizzazioni, estrazione senza sostituzione). La prestazione è ripetibile negli anni fino ad un massimo di 28 denti.

Diritto alle prestazioni

Il contributo spetta ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari (moglie, marito a carico e figli se presenti nello stato di famiglia) nonché ai collaboratori di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Modalità di erogazione

Per ottenere il rimborso occorre presentare al FILA: domanda su apposito modulo RIMB, fattura del medico dentista, dichiarazione del dentista attestante il numero dei denti sostituiti o delle cure prestate, stato di famiglia (solo per i familiari a carico).

La richiesta deve essere presentata al FILA entro 90 giorni dalla data della fattura pena la prescrizione del diritto.

10.2) Visite specialistiche

Il FILA eroga prestazioni a integrazione delle spese sostenute per visite mediche specialistiche (escluso dentista) nella seguente misura:

- rimborso del 30% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 300 a dipendente nell'anno solare.

Diritto alle prestazioni

Il contributo spetta ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari (moglie, marito a carico e figli se presenti nello stato di famiglia) nonché ai collaboratori di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Modalità di erogazione

Per ottenere il rimborso occorre presentare al FILA: domanda su apposito modulo RIMB, fattura del medico. La richiesta deve essere presentata al FILA entro 90 giorni dalla data della fattura pena la prescrizione del diritto.

10.3) Protesi oculistiche

Il FILA eroga prestazioni a integrazione delle spese sostenute a seguito di acquisto di occhiali o lenti a contatto da vista nella seguente misura:

- rimborso del 30% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 150 a dipendente, nell'anno solare.

Diritto alle prestazioni

Il contributo spetta ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari (moglie, marito a carico e figli se presenti nello stato di famiglia) nonché ai collaboratori di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Modalità di erogazione

Per ottenere il rimborso occorre presentare al FILA: domanda su apposito modulo RIMB, fattura dell'ottico oppure una sua dichiarazione della spesa sostenuta con la specifica delle protesi unitamente allo scontrino fiscale. **La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura pena la prescrizione del diritto.**

10.4) Premio studio

Il FILA corrisponde annualmente un contributo a favore degli aventi diritto che abbiano figli studenti conviventi a carico nelle seguenti misure:

- scuola elementare: € 75
- scuola media inferiore: € 175
- scuola media superiore: € 200
- università: € 300 (frequenza o laurea con voto non inferiore a 100)

Diritto alle prestazioni

Il contributo spetta ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori con figli a carico, di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Modalità di erogazione

Per ottenere il contributo occorre presentare al FILA: domanda su apposito modulo RIMB, certificato di frequenza o fotocopia bollettini tasse universitarie, certificato di laurea, stato di famiglia, codice fiscale dei figli studenti.

La richiesta deve essere presentata al FILA entro il 31 gennaio di ogni anno pena la prescrizione del diritto.

ARTICOLO 11

Prestazioni per il consolidamento, l'occupazione e l'innovazione delle imprese

11.1) Interventi per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei lavoratori

Il Fondo interviene a favore delle aziende che intendono trasformare a tempo indeterminato i seguenti contratti di lavoro e/o inserimenti:

- a) contratti a termine
- b) contratti in somministrazione in costanza di prestazione di lavoro presso la stessa azienda
- c) contratti di apprendistato
- d) tirocini, stages, voucher così come previste dalle vigenti norme di legge.

L'erogazione non è dovuta se la trasformazione avviene a seguito di intervento impositivo degli organi competenti.

Nei casi previsti ai punti a) b) c) e d), il FILA riconosce al datore di lavoro un incentivo una tantum, pari ad € 1.200 a fronte dell'avvenuta trasformazione di ogni singolo contratto di lavoro o sua nuova qualificazione, o inserimento nel ciclo lavorativo.

In ogni caso il FILA provvederà agli interventi secondo le casistiche suindicate, nel limite annuale di 3 soggetti per ogni azienda, salvo che gli inserimenti in misura maggiore siano stati opportunamente disciplinati da apposito e preventivo accordo sindacale.

Nel caso in cui gli interventi di cui ai punti a) b) c) e d) siano rivolti a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate, ovvero:

- iscritti alle liste di cui alla legge 68/99, e successive modifiche e integrazioni.
- eventuali casistiche che saranno individuate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione

gli importi di cui ai punti citati saranno erogati in misura doppia di quanto previsto.

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a richiedere la prestazione le ditte aderenti al FILA ed in regola con i versamenti.

Modalità di erogazione

Per richiedere il contributo le aziende dovranno presentare al FILA domanda con il modello TRASF e allegato TRASF, corredati con la seguente documentazione:

- ✓ copia del modello Unilav;
- ✓ copia del contratto a tempo indeterminato, debitamente sottoscritto dal lavoratore per accettazione;
- ✓ data di trasformazione del contratto individuale;
- ✓ copia dei contratti e delle convenzioni di cui ai precedenti punti a) b) c) e d);
- ✓ attestazione della regolarità contributiva dell'azienda valida alla data della richiesta di intervento;
- ✓ dichiarazione congiunta rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda e dalle Rappresentanze Sindacali e/o OO.SS con la quale si attesti la mancata riduzione di personale, ai sensi del D.P.R. 14.7.1960 n.1019 e L. 223/91, nei 12 mesi precedenti l'avvenuta trasformazione dei rapporti di lavoro o l'assunzione *ex novo* secondo i casi sopraindicati;

Per gli interventi previsti, il FILA stanzierà la somma complessiva di € 20.000 all'anno.

La richiesta deve essere presentata al Fila entro 90 giorni dall'avvenuta trasformazione e/o assunzione, pena la prescrizione del diritto.-

Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità di presentazione.

11.2) Interventi a sostegno della formazione

Il Fondo interviene a sostegno dei progetti formativi nelle seguenti misure:

- a) Partecipazione a percorsi formativi obbligatori per legge al fine di raggiungere la qualifica necessaria a intraprendere una propria attività o necessari per il proseguimento della medesima. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: ADR, Accesso alla Professione per

conto terzi, HACCP, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Responsabile della sicurezza. Si prevede il rimborso delle spese documentate nella misura massima di € 400 per azienda.

- b) Partecipazione a corsi formativi per l'accrescimento delle capacità professionali all'interno della propria azienda. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: informatica, lingua straniera, specializzazione/aggiornamento professionale. Si prevede il rimborso della retribuzione oraria, comprensiva degli istituti contrattuali e degli oneri sociali, del soggetto in formazione, nella misura massima di € 800 per azienda.

Per gli interventi previsti, il FILA stanzierà la somma complessiva di € 20.000 all'anno.

Le richieste saranno soddisfatte nel limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità di presentazione. Richieste oltre tale limite verranno esaminate dal C.d.A.

La richiesta deve essere inviata al Fila entro 90 giorni dalla data della fattura relativa al pagamento del corso, pena la prescrizione del diritto.

Presentazione delle domande e modalità di erogazione

Hanno diritto a richiedere la prestazione le ditte aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Il contributo spetta per progetti formativi rivolti a titolari, soci, dipendenti e collaboratori.

Le aziende beneficiarie del contributo di cui al presente articolo non potranno presentare ulteriore richiesta, per la stessa motivazione, per l'anno cui l'intervento si riferisce.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello FORM.1.

11.3) Fondo di sostegno agli investimenti, all'innovazione e internazionalizzazione delle imprese

11.3.I) Contributo internazionalizzazione

Contributo partecipazione Fiere Internazionali previste dalla Guida Mondiale Fiere oppure in Italia ma programmate dal Coordinamento Interregionale Fiere per:

- Noleggio spazio espositivo (requisito indispensabile per ammettere le altre spese)
- Progettazione e allestimento dello stand
- Spese di trasporto della merce effettuato da terzi
- Spese di interpretariato in fiera
- Inserzioni pubblicitarie sul catalogo degli espositori realizzato dall'Ente Fiera

Contributo fino ad un massimo di:

- € 2.500,00 fiere in Italia
- € 3.500,00 fiere in UE
- € 6.000,00 fiere extra UE

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a richiedere la prestazione le ditte aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Presentazione delle domande e modalità di erogazione

Prima tranche :

- Fiere in Italia: 50% del contributo (ovvero € 1.250) all'atto della presentazione delle fatture;
- Fiere in UE: 50% del contributo (ovvero € 1.750) all'atto della presentazione delle fatture;
- Fiere EXTRA UE: 50% del contributo (ovvero € 3.000) all'atto della presentazione delle fatture.

Seconda tranche :

Il saldo del contributo verrà erogato entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è tenuta la Fiera, fino a capienza di quanto versato dalla ditta nell'anno della Fiera stessa.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello INTERNAZ.

Si può presentare una sola domanda l'anno e non cumulativa, a prescindere dalla tipologia territoriale di Fiera.

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di fine della Fiera, pena la decadenza del diritto e sarà valutata dal C.d.A.

11.3.II) Interventi per investimenti produttivi e/o innovazione, per l'incremento o il consolidamento dell'occupazione

I contributo viene erogato per investimenti relativi a

- Riqualficazione dell'unità produttiva / commerciale /di servizi (con esclusione degli immobili e delle opere edili)
- Diversificazione della produzione, anche in caso di nuovi prodotti aggiuntivi
- Cambiamento strutturale del processo di produzione

A titolo meramente esplicativo e non esaustivo: gli investimenti materiali (mobili, macchinari, attrezzature ecc...) e immateriali (reti, tecnologia, certificazioni di qualità, etiche, SOA, ecc...)

Le misure del contributo sono le seguenti:

- Per investimenti da € 5.000 fino a € 10.000: contributo € 500
- per investimenti oltre € 10.000 fino a € 20.000: contributo € 1.000
- per investimenti oltre € 20.000 fino a € 50.000: contributo € 2.000
- per investimenti oltre € 50.000 fino a € 75.000: contributo € 3.000
- per investimenti oltre € 75.000 fino a € 100.000: contributo € 4.000
- per investimenti oltre € 100.000: contributo € 5.000

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a richiedere la prestazione le ditte aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Presentazione delle domande e modalità di erogazione

La domanda deve essere presentata al FILA su apposito modello INVEST unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto investimento e a una relazione descrittiva dell'intervento effettuato.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'ultima fattura comprovante l'investimento e sarà valutata dal C.d.A pena la decadenza del diritto.

Per gli interventi di cui sopra il FILA stanzierà annualmente la somma di € 100.000 così ripartita:

€ 60.000 per il contributo di internazionalizzazione;

€ 40.000 per gli interventi in conto interesse.

Qualora i fondi così destinati non siano utilizzati secondo la predetta ripartizione e in presenza di richieste non ancora soddisfatte, la stessa potrà essere variata dal C.d.A.

I fondi residui, alla fine di ogni anno, saranno attribuiti in aggiunta alla quota prestabilita per l'anno successivo.

11.4) Interventi a sostegno dell'occupazione e sostegno al reddito

(A carico del fondo straordinario anticrisi istituito nel 2009)

11.4.I) Fondo straordinario di sostegno al reddito

Estensione ai titolari e collaboratori delle aziende artigiane dell'integrazione al 60% del salario convenzionale INPS in caso di sospensione a "zero ore" dell'intera attività aziendale, per la stessa durata di sospensione dei dipendenti e per un massimo di 15 settimane nel biennio, tramite la richiesta della prestazione che dovrà essere presentata al FILA entro e non oltre 60 giorni dalla ripresa dell'attività pena la prescrizione del diritto.

Le aziende che ricorrono al FGSA verseranno per le prime 6 settimane di intervento un contributo addizionale pari al 4% sul monte complessivo della prestazione. Oltre le 6 settimane di prestazione il contributo addizionale è elevato all'8%.

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a richiedere la prestazione le ditte aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Modalità di rimborso

Domanda su apposito modello FGSA1 e/o FGSA2 e/o FGSA3.

11.4.II) Interventi per la ricollocazione dei lavoratori licenziati

- Il FILA segnalerà nominativo, recapito, professionalità, esperienza ed età dei lavoratori licenziati da aziende iscritte al FILA, acquisita la loro dichiarazione scritta di disponibilità e

interesse, alle aziende associate per settore merceologico di appartenenza. Gli stessi dati saranno inoltre resi disponibili in apposita bacheca elettronica sul sito FILA.

Il FILA assicurerà le prestazioni ai lavoratori di cui sopra, se assunti da azienda iscritta al FILA, senza nessun onere di contribuzione al FILA per 24 mesi, oltre a quanto già previsto dal Regolamento per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a richiedere la prestazione le ditte aderenti al FILA ed in regola con i versamenti.

11.5) Sicurezza nei luoghi di lavoro – DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di DPI fino a un massimo di euro € 70 a dipendente/collaboratore nell'anno .

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a richiedere la prestazione le ditte aderenti al FILA ed in regola con i versamenti.

Presentazione delle domande e modalità di erogazione

Domanda su apposito modello DPI, allegando le fatture delle spese sostenute.

La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura pena la prescrizione del diritto.

Per l'intervento previsto il Fondo stanzierà la somma di € 20.000 l'anno.

Le richieste saranno soddisfatte nei limiti delle risorse stabilite e liquidate con il criterio della priorità di presentazione.

Richieste oltre tale limite verranno esaminate dal C.d.A.

ARTICOLO 12

Le prestazioni del presente Regolamento saranno erogate solo per eventi successivi all'iscrizione al FILA ed esclusivamente in caso di regolarità nei versamenti dei contributi dovuti al Fondo nonché della comunicazione dei dati previsti all'art. 3.

In caso di morosità e di non presentazione della documentazione prevista all'art. 3, il recupero delle quote verrà calcolato sulla base dell'ultima documentazione in possesso del FILA, salvo successivo aggiornamento e integrazione della stessa da parte della ditta.

MODULISTICA

Tutta la modulistica necessaria all'istruzione delle domande può essere ritirata presso la sede del FILA o scaricata dal sito web www.filapistoia.it

Tutti i modelli utilizzati dalle imprese e/o dai dipendenti/collaboratori per accedere alle prestazioni del FILA devono tassativamente essere compilati in ogni loro parte.